ATTUAZIONE DEGLI EMBARGHI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE NEI CONFRONTI DI HAITI E DEL MOVIMENTO UNITA IN ANGOLA

Art. 2

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente decreto, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1608/93 del 24 giugno 1993 e n. 3028/93 del 28 ottobre 1993, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea numeri 1263/94 e 1264/94 del 30 maggio 1994 e della decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, relativi all'embargo nei confronti di Haiti, nonché in violazione del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 2967/93 del 25 ottobre 1993, relativo all'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussiste l'indisponibilita' di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla meta' del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti menzionati al comma 1. 3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Versione in vigore dal 9 maggio 1994, non più in vigore dal 9 luglio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola
Estremi	Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-degli-embarghi-deliberati-dal-consiglio-di-sicurezza-delle-272-1994/art-2-1-sono-nulli-gli-atti-compiuti-in-violazione-delle-disposizioni-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it